

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER LA FORNITURA DI ARMADI TECNICI PER LE ESIGENZE DELL'UNITA'
EDILIZIA N. 4 DEL COMPLESSO NAVILE DELL'ALMA MATER STUDIORUM –
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CIG N: 8706808D3F

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore
effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni,
33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Dott. Francesco Cavazzana, nato
a il, domiciliato per la carica in Bologna Via
Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla
stipula del presente atto per effetto dei provvedimenti del Direttore Generale rep. 274
prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 e rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021
rispettivamente relativi all'attribuzione delle competenze all'Area Appalti e
approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico di Dirigente, di seguito
denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n.
..... - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott.
....., nato a ile residente a Via
..... n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità Rep. n., Prot n.

-del, è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di armadi tecnici per le esigenze dell'Unità Edilizia n. 4 del Complesso Navile dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Direttore Generale rep. N 573/2021, prot. n. 98100 del 21.04.2021 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di armadi tecnici per le esigenze dell'Unità Edilizia n. 4 del nuovo insediamento universitario del Navile dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per un valore massimo stimato dell'Appalto pari ad Euro 574.630,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
 - il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. del, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
 - a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha offerto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - con provvedimento, rep. n. del la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente
 - a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data

..... l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Accordo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - il Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - il DUVRI;
 - l'offerta tecnica;
 - l'offerta economica;
3. Formano parte integrante del presente Accordo e non sono materialmente allegati allo stesso:
 - **[eventuale]** la procura speciale;
 - la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Accordo con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, co. 1 e co. 3 del D.Lgs. 50/2018 ha ad oggetto l'affidamento, tramite specifici ordini di consegna, della fornitura delle seguenti tipologie di armadi tecnici per le esigenze dell'Unità Edilizia n. 4 del nuovo insediamento universitario del Navile dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:
 - a) armadi per gas pressurizzati in bombole - aspirati e non – circa 60x60 cm (LxP) e circa 120x60 cm (LxP);
 - b) armadi per infiammabili - aspirati – circa 60x60 cm (LxP) e circa 120x60 cm (LxP);
 - c) armadi per reagenti chimici - aspirati – circa 60x60 cm (LxP) e circa 120x60 cm (LxP).

La descrizione e le specifiche della fornitura, dei servizi accessori richiesti e del fabbisogno stimato sono indicate nel Capitolato tecnico.

2. L'Università si riserva la possibilità di chiedere la fornitura di ulteriori armadi di uno o più tipi indicati all'art. 4.1 del Capitolato secondo le modalità descritte all'art. 5.1 dello stesso, finalizzata all'allestimento dell'Unità edilizia n. 6;
3. Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:
 - Trasporto e consegna al piano.

ARTICOLO 4 – DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dalla data di invio del primo ordine di fornitura.
2. La fornitura sarà corredata da una garanzia legale di 12 (dodici) mesi, che

decorre dalla data di posizionamento degli armadi nella loro collocazione definitiva indicata negli ordinativi di fornitura.

3. L'Accordo Quadro ha una durata prevista di 48 mesi. L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire tutte le forniture che l'Università di Bologna ordinerà prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia del contratto si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per garantire l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata con inclusi i servizi annessi, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione dell'Accordo l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
5. Non sono previsti il rinnovo e la proroga dell'Accordo.
6. I luoghi di consegna della fornitura sono indicati all'art. 2 del Capitolato tecnico;
7. Le condizioni di fornitura sono indicate all'art. 4 del Capitolato tecnico;

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo massimo presunto dell'Accordo relativamente alla parte principale del servizio ammonta ad € 324.630,00 di cui € 630,00 di oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, oltre IVA, come per legge.
2. L'importo massimo presunto dell'Accordo relativamente alla fase eventuale di cui al comma 2, art. 3 del presente contratto è pari ad euro 160.000,00.
3. I suddetti importi sono comprensivi di tutte le voci inerenti e necessarie alla

fornitura e ai servizi in essa compresi.

4. Il corrispettivo di ogni ordine di consegna è dato dalla quantità di armadi effettivamente ordinata dal Responsabile Unico del procedimento moltiplicata per il prezzo unitario indicato dall'appaltatore in sede di offerta, e sarà corrisposto unicamente a seguito della consegna al piano e della verifica della fornitura da parte dell'Università di Bologna.
5. Le quantità stimate indicate nella documentazione di gara non costituiscono un minimo o un massimo d'ordine che l'Università di Bologna si impegna ad acquistare.
6. L'importo contrattuale presunto, quindi, potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Impresa possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Impresa un minimo contrattuale garantito.
7. Fatto salvo quanto sopra previsto, entro la scadenza dell'Accordo Quadro, il RUP si riserva di procedere con Ordini di fornitura aggiuntivi al fine di soddisfare ulteriori esigenze residuali, nel rispetto dell'importo massimo contrattuale. La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini previsti dal RUP nell'ordine di consegna
8. Il prezzo unitario offerto è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti all'Accordo che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore/ i è/ sono obbligato/i ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in

diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo dell' Accordo quadro, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – SERVIZI ANALOGHI

1. L'Università potrà avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario:
 - l'esecuzione di ulteriori servizi complementari secondo quanto indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, per un valore massimo complessivo pari ad euro 40.000,00, iva esclusa;
 - l'esecuzione di ulteriori forniture simili (armadi di diverso tipo rispetto a quelli indicati per la fase principale del contratto), secondo quanto indicato al paragrafo 5.3 del Capitolato, per un valore massimo complessivo pari ad euro 50.000,00, iva esclusa.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna e, installazione della strumentazione e/o altre attività connesse all'oggetto dell'Accordo quadro, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Accordo e dei singoli ordini di consegna e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente

tali disposizioni.

L'appaltatore si impegna inoltre a redigere, insieme al delegato preposto della Stazione appaltante, il verbale di coordinamento ai fini dell'attività di cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 D.Lgs. 81/08, integrato con le indicazioni per l'emergenza SARS-CoV2.

3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L'Appaltatore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità dell'Accordo.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione

contrattuale.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Università. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni qualora vi fossero attività lavorative in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione dell'Accordo, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale.

A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare i requisiti di sicurezza e a produrre le certificazioni di qualità come indicate all'articolo 6 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

1. Le modalità di svolgimento della verifica di corretto funzionamento della fornitura sono descritte nel paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvederà al pagamento del corrispettivo tramite il proprio Istituto Cassiere e previa emissione di regolari fatture elettroniche da parte dell'aggiudicatario.

2. Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatore in base al corrispettivo individuato per ciascun Ordine di Fornitura e solo a seguito della verifica di regolare

esecuzione da parte dell'Università.

3. In particolare, al termine delle verifiche di conformità effettuate con esito positivo sulla fornitura, potrà essere emessa la relativa fattura che sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento delle fatture determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
4. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a:
"Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC".
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:
 - GGUH1P (codice univoco ufficio);
 - CIG 8706808D3F
 - CUP J32G20000080005
 - numero di Contratto dell'Accordo quadro.
5. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura:
"Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015". Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato

nell'esecuzione dell'Accordo, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario dell'Accordo.
8. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione dell'Accordo o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
9. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;

- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione degli ordini di consegna, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve:
 - prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo.
 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.
 4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
 5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.
 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione degli ordini di consegna,

pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con i singoli ordini di consegna, lo stesso Appaltatore costituisce prima della stipula del presente Accordo, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro pari al 10 % dell'importo contrattuale, calcolata come previsto dal citato articolo 103, mediante polizza n. emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta.

5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna al piano, l'Università potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, l'Università potrà applicare una penale pari al 3% dell'importo relativo al prodotto difettoso o rifiutato;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
3. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dall'Accordo quadro anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dall'Accordo Quadro, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere l'Accordo quadro in caso di:
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;

- frode nella esecuzione della fornitura;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 14 "Penali", nei seguenti casi:
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
 - in caso di applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.14;
 - applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 12;
 - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo per una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - cessione dell'Accordo quadro;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Accordo;
 - nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Accordo;

- nei casi previsti all'art. 21 "Trasparenza" del presente Accordo;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
 - infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 40% dell'importo dell'Accordo.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione dell'Accordo anche per la parte subappaltata.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione dell'Accordo per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale dell'Accordo, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione dell'Accordo quadro, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. L'Accordo si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, l'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Claudio Roso, in servizio presso l'Area Edilizia e Sostenibilità - AUTC.

ARTICOLO 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Accordo sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna ai sensi dell'art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione dell'Accordo saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Accordo è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25 del presente Accordo.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dott. Francesco Cavazzana

(Firma digitale – il Dirigente dott. Francesco Cavazzana)